



Schema di Contratto per
l'affidamento di servizi per lo sviluppo, manutenzione e gestione del
sistema "Rapporti Unione europea" nell'ambito del Sistema Informativo
Integrato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato

CONSIP S.p.A.

ALLEGATO 5 AL DISCIPLINARE DI GARA

SCHEMA DI CONTRATTO

PER

**L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LO SVILUPPO, MANUTENZIONE
E GESTIONE DEL SISTEMA "RAPPORTI UNIONE EUROPEA"
NELL'AMBITO DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DEL
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**

**NOTA: Il presente schema di contratto potrà subire le variazioni atte a
recepire le proposte tecniche migliorative contenute nella relazione
tecnica del fornitore**



***SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LO
SVILUPPO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA "RAPPORTI
UNIONE EUROPEA" NELL'AMBITO DEL SISTEMA INFORMATIVO
INTEGRATO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO***

tra

La **Consip S.p.A.** - a socio unico - con sede legale in Roma, Via Isonzo
19/E, p. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e
legale rappresentante, dott. Ferruccio Ferranti, domiciliato per la carica
presso la sede sociale (di seguito per brevità anche "**Consip**")

E

_____, con sede legale in _____, Via _____,
P. IVA _____, (domiciliata ai fini del presente contratto
in _____, Via _____,) in persona del
_____, domiciliato per la carica presso la sede
sociale (di seguito per brevità anche "**Impresa**"),

PREMESSO CHE

- con convenzione del 2 gennaio 2003 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, già Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (di seguito per brevità anche "**Amministrazione**"), ha affidato alla Consip lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente

contratto;

- l'Impresa, risultata aggiudicataria della gara a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'Amministrazione, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula, ha prestato la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti.
- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'Offerta, Allegato "II" - Offerta Tecnica, Allegato "III" - Capitolato tecnico e, eventualmente, Allegato "IV" - Chiarimenti) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta), l'Allegato "II" (Offerta Tecnica), l'Allegato III (Capitolato tecnico), e, eventualmente, Allegato "IV" - (Chiarimenti) nonché la dichiarazione del legale rappresentante dell'Impresa posta in calce al presente atto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, tutti le appendici del

Capitolato tecnico, i Piani di Qualità e i Piani di Lavoro prodotti in corso d'opera.

3. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
- b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione;
- c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- d) dal codice deontologico della Consip S.p.A. approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 11 aprile 2005, verbale n. 102.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Consip prevarranno sugli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate da Consip.

Articolo 2

Oggetto

1. La Consip, nell'interesse dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, le prestazioni di seguito riportate:

A) Servizi realizzativi, distinti in:

- a1. servizi di sviluppo

a2. servizi di supporto informatico

B) Servizi di manutenzione, concretantesi in:

b1. manutenzione evolutiva

b2. manutenzione adeguativa

b3. manutenzione correttiva

C) Servizi di gestione, concretantesi in:

c1. prodotti/ servizi

c2. front-end

c3. back-end.

2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.
3. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché nelle relative Appendici.
4. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in Obiettivi o in Prodotti secondo quanto stabilito nel Capitolato tecnico.
5. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip non garantisce l'attivazione dei predetti servizi.
6. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.
7. L'Impresa prende atto, altresì, che, negli ultimi 12 (dodici) mesi di durata del contratto, dovrà erogare il servizio di manutenzione

correttiva in garanzia degli obiettivi collaudati nell'anno precedente, come descritto nell'art. 22, comma 2 e, ove richiesto dalla Consip, provvedere al trasferimento del know-how al personale della Consip o a terzi dalla medesima designati.

Articolo 3

Luogo di esecuzione

1. Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite presso la sede dell'Impresa, della Consip e dell'Amministrazione o, in casi eccezionali, presso sedi di Amministrazioni diverse da quelle indicate.
2. In particolare, la prestazione dei servizi realizzativi e di manutenzione dovranno essere eseguite presso le sedi dell'Impresa, la quale, a tal fine, dovrà allestire apposite postazioni di lavoro; l'Impresa prende atto ed accetta, comunque, che la Consip e/o l'Amministrazione potranno chiedere attività di sviluppo e/o manutenzione presso le proprie sedi senza alcun onere aggiuntivo. Il servizio di gestione dovrà essere svolto presso le sedi Consip e/o dell'Amministrazione.

Articolo 4

Durata

1. Il contratto acquista efficacia dalla data della sua sottoscrizione e avrà una durata complessiva pari a 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla data di inizio della fornitura che sarà comunicata, a mezzo raccomandata a.r., dalla Consip all'Impresa, entro tre mesi dalla data di stipula.

2. Si precisa che negli ultimi 12 (dodici) mesi di validità contrattuale l'Impresa dovrà erogare i soli servizi di cui al precedente articolo 2, comma 7.
3. Si precisa che nel periodo temporale antecedente alla data di inizio della fornitura, l'Impresa potrà richiedere di essere coinvolta nell'attività di addestramento, che potrà avere una durata massima di 2 (due) mesi.
4. In nessun caso il presente contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata.

Articolo 5

Aumento

1. L'impresa prende atto, assumendo incondizionato impegno a riguardo, che la Consip si riserva la facoltà di apportare un aumento nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo contrattuale complessivo.
2. In caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e remunerate ai prezzi di cui al presente contratto.

Articolo 6

Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento

dell'oggetto contrattuale.

2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nel Capitolato tecnico. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Consip e/o dell'Amministrazione.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip e/o l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Consip e/o dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione alla Consip di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. La Consip si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la

propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo art. 30.

Articolo 7

Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere svolte presso le sedi indicate nel precedente articolo 3; peraltro, l'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dell'Amministrazione e/o della Consip continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale dell'Amministrazione, della Consip e/o di terzi autorizzati. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione, della Consip e di terzi autorizzati, e senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, nonché a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. L'Impresa, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Amministrazione e/o dalla Consip e/o da terzi.
2. La Consip metterà a disposizione dell'Impresa i locali necessari allo svolgimento delle attività previste presso la sede dell'Amministrazione e/o della Consip da parte di personale dell'Impresa stessa.

3. Per lo svolgimento delle attività contrattuali l'Impresa dichiara di poter disporre di figure professionali altamente specializzate, di mezzi, di beni e di servizi necessari all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, in quanto dichiara e garantisce che le attività oggetto del presente contratto costituiscono ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che la medesima è dotata di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
4. L'Impresa prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza, la Consip potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati.
5. Alla scadenza del contratto, l'Impresa dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e i posti di lavoro messi a disposizione dalla Consip e/o dall'Amministrazione. L'Impresa dovrà, inoltre, disattivare le linee di collegamento eventualmente poste in essere e restituire alla Consip gli eventuali prodotti software da quest'ultima messi a disposizione.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 8

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri

dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Nell'ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Consip, previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti, si riserva di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) alla medesima Impresa, una ritenuta forfettaria di importo pari al 5% del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'Autorità competente avrà dichiarato che l'Impresa si sia posta in regola.

Articolo 9

Obblighi di riservatezza

1. L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati gli elementi, i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip S.p.A. e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi.
4. A tal fine l'Impresa adotterà ogni opportuna misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte, anche da parte del proprio personale, dei propri collaboratori, dei fornitori, e del personale e collaboratori dei fornitori stessi.
5. Gli obblighi di cui ai precedenti comma non riguardano i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le

esperienze tecniche che l'Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Consip ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Consip e all'Amministrazione.
7. L'Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa stessa a gare e appalti e, comunque, previa approvazione della Consip e dell'Amministrazione.

Articolo 10

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'Impresa assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Consip e/o dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, l'Impresa manleverà e terrà indenne la Consip e/o l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Consip e/o dell'Amministrazione.
3. La Consip si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Consip riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla stessa

Consip.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Articolo 11

Proprietà dei prodotti

1. L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei sistemi sviluppati, degli elaborati e, più in generale, delle creazioni intellettuali ed delle opere dell'ingegno, dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto).
2. L'Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Consip e/

all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.

5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
6. Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
7. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di Consip e/o dell'Amministrazione.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 30 del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 12

Responsabilità

1. L'impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi

all'esecuzione del presente contratto.

2. L'impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, alla Consip e/o all'Amministrazione, al loro personale, consulenti e collaboratori, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.

Articolo 13

Subappalto

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
_____.
2. L'Impresa si impegna a depositare presso la Consip, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l'Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l'appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate (a titolo esemplificativo e non tassativo: 1. Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale rilasciata ai sensi e

per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri, conforme al facsimile da ritirare presso la Consip; 2. Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con dicitura antimafia, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri, conforme al facsimile da ritirare presso la Consip; 3. Ai sensi dell'art. 17 Legge n. 68/1999 *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"*, dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentante dell'Impresa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili o che attesti l'inapplicabilità alla loro impresa della normativa citata; nonché, ove soggetto alla legge 68/1999, apposita certificazione - in originale o copia autentica - rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della legge 68/1999; 4. Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 che attesti la regolarità contributiva; 5. Certificato o dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 47 e con le modalità dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 che attesti, ai sensi della L. 383/2001, che non è in atto il piano individuale di emersione o che il relativo procedimento di emersione si è concluso). In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, la Consip può risolvere il presente contratto, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno.

3. L'Impresa dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore

alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.

4. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti della Consip, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
5. L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne la Consip da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
6. L'Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Consip inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso l'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Consip né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
7. L'Impresa si obbliga, ai sensi dell'art. 18 comma 3 *bis* L. 55/90, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
8. L'Impresa aggiudicataria si obbliga, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 1990/55, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
9. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
11. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 della L. 55/1990.

Articolo 14

Ambienti

1. La Consip metterà a disposizione dell'Impresa gli ambienti necessari allo svolgimento delle attività contrattuali, nei limiti di quanto specificato nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa prende atto che la Consip potrà aggiornare i livelli dei prodotti software esistenti al momento della stipula del presente contratto, indicati nel Capitolato tecnico, sostituirli o introdurre nuovi addizionali.
3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, se detti aggiornamenti, modifiche o sostituzioni sono realizzati e comunicati non oltre la fase di Definizione di cui al Capitolato tecnico, l'Impresa è obbligata a proseguire le proprie attività in aderenza alle nuove versioni/release dei prodotti software, senza oneri aggiuntivi per Consip, altrimenti verranno nuovamente definiti in contraddittorio gli impegni in funzione dello stato di avanzamento dei singoli Obiettivi.

Articolo 15

Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Consip l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi

a disposizione dalla Consip medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Consip costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.

2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che i prodotti software sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. L'Impresa è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della Consip e/o dell'Amministrazione alle verifiche che la Consip riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare, ai fini di tale verifica, il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
4. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Consip di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

Articolo 16

Dimensioni massime dei singoli servizi

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di sviluppo di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a.1) la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute per la realizzazione degli Obiettivi, è pari a 26.000 (ventiseimila) Punti Funzione.
2. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi

- di supporto informatico di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a.2) la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute per la realizzazione degli Obiettivi, è pari a 3.150 (tremilacentocinquanta) Giorni Persona.
3. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di manutenzione evolutiva di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera b.1) la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute per la realizzazione degli Obiettivi, è pari a 18.000 (diciottomila) Punti Funzione.
 4. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di manutenzione adeguativa di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera b.2), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute è pari a 630 (seicentotrenta) Giorni Persona.
 5. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di manutenzione correttiva di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera b.3) la dimensione massima della *baseline* su cui operare la correzione delle malfunzioni, è pari a 95.000 (novantacinquemila) Punti Funzione.
 6. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di gestione di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera C), complessivamente la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute è pari a 8.820 (ottomilaottocentoventi) Giorni Persona.
 7. L'impresa prende atto che, per quanto attiene alle trasferte, è previsto lo svolgimento di 300 (trecento) giornate di attività da svolgere sul

territorio nazionale o presso gli uffici della Commissione europea a Bruxelles.

8. L'Impresa prende atto che la Consip si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, dianozi indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 25, comma 1.
9. L'Impresa prende atto che la Consip si riserva di richiedere lo svolgimento di taluni obiettivi di sviluppo e di manutenzione evolutiva, secondo la metrica dei "giorni persona", nei limiti del corrispettivo massimo previsto per i relativi servizi.

Articolo 17

Pianificazione delle attività

1. L'Impresa prende atto ed accetta che le attività del presente contratto dovranno essere pianificate secondo le modalità e i termini indicati nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il prodotto "Piano di Lavoro" dei singoli Obiettivi in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.
3. Si precisa che i Piani di Lavoro saranno sottoposti ad approvazione da parte della Consip. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il relativo Piano e consegnandolo alla Consip stessa nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione suddetta, secondo quanto

riportato nell'Appendice 5 e salvo in ogni caso il diritto della Consip e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

4. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare i documenti di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Consip e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa.

Articolo 18

Piano della Qualità

1. Entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di inizio della fornitura, l'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Consip. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso, quest'ultima si obbliga entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione o in un diverso tempo dalla Consip nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo alla Consip, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 24 e salvo, in ogni caso, il diritto della Consip e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
3. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo la Consip e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.
4. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare alla Consip, ove richiesto, il

Piano(i) della Qualità Obiettivo, i suoi successivi aggiornamenti, così come riportato nell'Appendice 5 al Capitolato tecnico.

Articolo 19

Produttività e Risorse impiegate

1. L'Impresa, conformemente a quanto riportato nell'Offerta tecnica, dichiara che la produttività (espressa in punti funzione per giorni persona come valore medio su tutti i servizi di sviluppo e manutenzione evolutiva) è pari a _____.
2. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, tra le proprie risorse, un Responsabile unico delle attività contrattuali (nella persona di _____), affinché la Consip e/o l'Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
3. L'Impresa dovrà consegnare i *curricula* dei Capi progetto, nonché degli eventuali referenti aggiuntivi – ove proposti nell'Offerta tecnica - che la stessa renderà disponibili per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, con le certificazioni dichiarate nella medesima sede offerta. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare i *curricula* delle altre figure professionali impegnate nell'esecuzione del contratto, ove la Consip e/o l'Amministrazione ne facciano richiesta, unitamente alle certificazioni dichiarate in sede di offerta tecnica.
4. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte.

5. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione a Consip e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
6. L'Impresa riconosce, altresì, alla Consip la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, così come riportato nell'Appendice 5 al Capitolato tecnico. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte della Consip di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
7. Nell'ipotesi di cui ai precedenti comma 5 e 6 del presente articolo, la Consip si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
8. Ove la Consip ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.

9. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
10. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Consip del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 7, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Consip.
11. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Consip, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui al successivo art. 27 d'importo pari al 3% (tre per cento) della stessa.
12. L'Impresa prende atto che la Consip, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato nella Offerta tecnica.
13. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento

del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 20

Consegna dei prodotti

1. I prodotti della fornitura dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e consegnati secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con la Consip.
2. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con la Consip, equivale a *"ritardo o mancata consegna di un prodotto"* (indicatore di qualità RCP02 dell'Appendice 5 del Capitolato tecnico).
3. I prodotti dovranno essere consegnati entro i tempi indicati nel Capitolato tecnico o nel Piano di Lavoro approvato.
4. I prodotti verranno approvati secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico.
5. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi indicati dalla Consip.
6. Si precisa che l'Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dall'Impresa in esecuzione del presente contratto, come già prescritto all'art. 11 del presente contratto.

Articolo 21

Collaudo e accettazione

1. Ogni singolo Obiettivo realizzato dall'Impresa verrà sottoposto a collaudo o verifiche di accettazione secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico e nei termini previsti dal Piano di Lavoro; delle operazioni di collaudo verrà redatto relativo verbale.
2. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Consip, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di collaudo, secondo i tempi di ripristino indicati nell'Appendice 5 del Capitolato tecnico o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità.
3. Nel caso in cui, durante il collaudo, venissero rilevate anomalie che secondo Consip, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, il collaudo verrà interrotto e riprenderà *ex novo* dal momento in cui sarà stato predisposto il sistema corretto.
4. L'esito positivo del collaudo o della verifica sarà formalizzato in un verbale di accettazione.
5. L'Impresa prende atto che Consip si riserva di sottoporre a collaudo (o verifiche di accettazione) i prodotti realizzati nell'ambito delle attività di manutenzione correttiva, secondo le modalità che verranno definite nel Piano della Qualità.
6. L'Impresa prende atto che Consip si riserva, altresì, di sottoporre a collaudo (o verifiche di accettazione) i prodotti realizzati nell'ambito delle attività di gestione, secondo le modalità che verranno definite nel Piano della Qualità.

Articolo 22

Garanzia

1. Per ogni singolo obiettivo positivamente collaudato, l'Impresa è tenuta a garantire, nei 36 mesi successivi alla data di inizio attività, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Consip, essendo tale attività ricompresa nel corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 25, comma 1.
2. Negli ultimi 12 (dodici) mesi di durata del contratto, così come previsto dal precedente articolo 2, comma 7, l'Impresa è tenuta a garantire, limitatamente agli obiettivi collaudati durante l'anno precedente, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso o le conseguenze sulla base dati, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Consip, essendo tale attività ricompresa nel corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 25, comma 1.
3. L'Impresa si impegna, ora per allora, ad effettuare il servizio di manutenzione correttiva in garanzia, se ancora in corso, anche su semplice richiesta dei Fornitori che risulteranno aggiudicatari delle gare che, potranno essere indette dalla Consip per l'affidamento, per un ulteriore periodo, delle attività o dei servizi oggetto del presente contratto. Nessun altro intervento e/o autorizzazione della Consip per

la prestazione del servizio *de quo* saranno, pertanto, necessari.

4. Si precisa che parte dell'attuale baseline, gestita nel presente contratto, è sottoposta al servizio di manutenzione correttiva in garanzia a carico del Fornitore aggiudicatario della precedente gara; l'Impresa, pertanto, prende atto ed accetta che, ove sia necessaria l'erogazione dello stesso servizio nel periodo temporale di vigenza della precedente garanzia, così come indicato nel Capitolato tecnico, dovrà richiedere la prestazione del servizio *de quo* direttamente al precedente Fornitore, senza alcun altro intervento e/o autorizzazione da parte della Consip, dandone, comunque, contestualmente comunicazione alla medesima.
5. Nella rimozione degli errori del software, di cui al precedente comma, l'Impresa dovrà attenersi agli obblighi sui livelli di ripristino e sulla difettosità previsti per la manutenzione correttiva, così come riportato nell'Appendice 5 al Capitolato tecnico.

Articolo 23

Monitoraggio

1. L'Impresa prende atto che Consip procederà al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente alla Consip la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale

viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.

4. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, alla Consip e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.
5. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dalla Consip, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 19011:2003, secondo le modalità definite al punto 5.10 del Capitolato tecnico.

Articolo 24

Penali

1. Ritardo consegna Piano della Qualità Generale:

In caso di ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale, sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato tecnico, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,5‰ (zero,5 per mille) del corrispettivo complessivo di cui al successivo art. 25, comma 1, per ogni 10 giorni solari di ritardo o frazione, fino ad un massimo del 4%

(quattro per cento) del medesimo corrispettivo;

2. Ritardo nell'esecuzione degli obiettivi di tipo gestionale

Per gli obiettivi con ciclo di vita di tipo gestionale, realizzati con modalità progettuale, con riferimento alla durata dell'obiettivo e al tempo ottimale di sviluppo definiti nel Capitolato tecnico, in caso di slittamento della data di accettazione dell'obiettivo rispetto alla data di fine collaudo pianificata, la Consip applicherà all'Impresa una penale così determinata:

- qualora la durata pianificata e la durata effettiva siano entrambe minori del tempo ottimale di sviluppo, si applicherà una penale pari all'1% (uno per cento) del corrispettivo concordato per l'obiettivo per ogni 5 giorni lavorativi di ritardo o frazione, calcolati dalla data di fine collaudo pianificata alla data di accettazione effettiva, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 25, comma 1;
- qualora la durata pianificata sia minore del tempo ottimale di sviluppo e la durata effettiva sia maggiore del tempo ottimale di sviluppo, si applicherà una penale pari al 2% (due per cento) del corrispettivo concordato per l'obiettivo per ogni 5 giorni lavorativi di ritardo o frazione, calcolati dalla data di fine collaudo pianificata alla data di accettazione effettiva, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo di cui al successivo

art. 25, comma 1;

- qualora la durata pianificata e la durata effettiva siano entrambe maggiori del tempo ottimale di sviluppo, si applicherà una penale pari al 3% (tre per cento) del corrispettivo concordato per l'obiettivo per ogni 5 giorni lavorativi di ritardo o frazione, calcolati dalla data di fine collaudo pianificata alla data di accettazione effettiva, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 25, comma 1.

3. Ritardo nell'esecuzione degli obiettivi di tipo conoscitivo

Per gli obiettivi con ciclo di vita di tipo conoscitivo, realizzati con modalità progettuale, oggetto del presente contratto, in caso di slittamento della data di accettazione dell'obiettivo effettiva rispetto alla data di fine collaudo pianificata, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari al 2% (due per cento) del corrispettivo concordato per l'obiettivo per ogni 5 giorni lavorativi di ritardo o frazione, calcolati dalla data di fine collaudo pianificata alla data di accettazione, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 25, comma 1.

4. Sospensione collaudo

Qualora il collaudo di un singolo obiettivo venga sospeso e ciò comporti la non possibilità di rispettare la data prevista per il rilascio in esercizio dell'obiettivo, la Consip applicherà all'Impresa,

considerando il totale dei giorni di sospensione cumulati, una penale pari all'1% (un per cento) del corrispettivo concordato relativo al singolo obiettivo, per ogni giorno lavorativo di sospensione, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 25, comma 1.

5. Eccesso difettosità in collaudo

Per ogni obiettivo di classe di rischio A, relativamente all'indicatore "*Difettosità in collaudo*", la Consip, in caso di superamento del numero di difetti massimo tollerato per categoria di malfunzionamento, definito nel Piano della Qualità, applicherà una penale pari all'1% (uno per cento) del corrispettivo concordato del singolo obiettivo, per ogni centesimo eccedente il valore soglia, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 25, comma 1.

6. Eccesso di rilievi tollerati dall'obiettivo

Per ognuno degli obiettivi realizzati nel presente contratto, relativamente all'indicatore "*Numero di rilievi tollerati dall'obiettivo*", qualora il numero di rilievi attribuiti all'obiettivo ecceda il numero massimo tollerato indicato nel Piano della Qualità, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari all'1% (uno per cento) del corrispettivo concordato relativo all'obiettivo per ogni rilievo eccedente il numero massimo tollerato, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 25, comma 1.

7. Eccesso di rilievi tollerati dai servizi di gestione

Al termine di ogni semestre, relativamente all'indicatore *"Numero di rilievi tollerati dai servizi di gestione"*, qualora il numero globale di rilievi emersi dalle attività svolte nei servizi di gestione, ecceda il numero massimo tollerato indicato nel Piano della Qualità, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni rilievo eccedente il numero massimo tollerato, fino ad un massimo del 6% del corrispettivo di cui al successivo art. 25, comma 1.

8. Eccesso di rilievi relativi ad altri adempimenti contrattuali

In relazione all'indicatore *"Numero di rilievi su altri inadempimenti contrattuali"*, ogni qual volta il numero globale di rilievi emessi per difformità e/o variazioni e/o ritardi rispetto a quanto previsto nel Capitolato tecnico o dichiarato dall'Impresa in offerta tecnica - ove migliorativa e accettato dalla Consip e, quindi, inserito nel Piano della Qualità - risulti maggiore rispetto a quanto indicato nel Piano della Qualità, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,25% (zero,25 per cento) del corrispettivo complessivo di cui al successivo art. 25, comma 1, fino ad un massimo del 4% del medesimo corrispettivo.

9. Carenza di tempestività di ripristino in esercizio

Al termine di ogni semestre, ove venga accertato il superamento del monte ore di franchigia stabilito per l'indicatore *"Tempestività di ripristino della piena operatività di esercizio (cat1 e cat2)"* di cui al Piano

della Qualità, la Consip applicherà una penale di Euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni ora o frazione eccedente le soglie previste nell'Appendice 5 del Capitolato, rispetto a tutti i malfunzionamenti avvenuti nel periodo (semestre), fino ad un massimo pari al 6% del corrispettivo di cui al successivo art. 25, comma 1. Si precisa che nel primo anno contrattuale tale comma non si applica, a discrezione della Consip, relativamente al software applicativo sul quale presta garanzia il precedente Fornitore.

10. Revoca/Sospensione certificazione qualità

In caso di revoca o sospensione del certificato di conformità alla norma ISO 9001:2000 rilasciato all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Consip applicherà una penale pari all'1% (uno per cento) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 25, comma 1, per il primo trimestre, o frazione, in cui perdura tale situazione.

11. Presenza di Virus

La Consip applicherà una penale pari ad Euro 10.000,00 (diecimila,00) per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:

- presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 25, comma 1;
- immissione nella rete interna della Consip e/o

dell'Amministrazione di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 25, comma 1;

12. Collegamenti esterni non autorizzati

Ove l'Impresa utilizzi stazioni di lavoro per il collegamento contemporaneo, non autorizzato alla rete interna della Consip e/o dell'Amministrazione e ad una rete esterna attraverso un modem o altro dispositivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: wireless), la Consip applicherà una penale pari ad Euro 10.000,00 (diecimila,00) per ogni inadempimento, fino ad un massimo del 4% del corrispettivo di cui al successivo art. 25, comma 1.

13. (**Criterio O3**) Ove l'Impresa, in sede di offerta tecnica, abbia proposto *"referenti aggiuntivi (compresi nel corrispettivo globale della fornitura), oltre al responsabile delle attività contrattuali, proposti dal fornitore come responsabili dei vari servizi/attività di fornitura e della corrispondente relazione verso Consip e verso l'Amministrazione"* la Consip, per ogni caso di difformità o di mancata disponibilità rispetto a quanto dichiarato, applicherà una penale pari a Euro 22.528,00.

14. **(Criterio Q4)** Ove l'Impresa, in sede di offerta tecnica, si sia impegnata
*"a rendere disponibili, nei gruppi di lavoro previsti per i servizi di sviluppo e
manutenzione delle applicazioni gestionali, delle figure professionali
certificate in ragione delle certificazioni previste dei programmi Oracle
Certified Professional, Sun Java Technology Certification", la Consip,*
ogniqualevolta accerti la difformità o la mancata disponibilità rispetto a
quanto dichiarato, applicherà una penale pari ad Euro 16.896,00 per
ogni caso accertato.
15. **(Criterio Q5)** Ove l'Impresa, in sede di offerta tecnica, si sia impegnata
*"a rendere disponibili, nei gruppi di lavoro previsti per i servizi di sviluppo e
manutenzione delle applicazioni conoscitive, figure certificate o specializzate
sui seguenti prodotti software: Business Object, Microstrategy platform e
Informatica Power Center", la Consip,* ogniqualevolta accerti la difformità
o la mancata disponibilità rispetto a quanto dichiarato, applicherà una
penale pari ad Euro 16.896,00 per ogni caso accertato.
16. Si precisa che preliminarmente alla approvazione del Piano della
Qualità, le metriche utilizzate per il controllo della fornitura saranno
quelle riportate nella Appendice 5 del Capitolato tecnico e/o quelle
proposte dal Fornitore nell'offerta tecnica ove ritenute migliorative
dalla Consip.

17. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
18. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip applichi le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.
19. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
20. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare - anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
21. La Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 27 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto

dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

22. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'art. 25, comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità di cui all'art. 30, oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 20% del corrispettivo globale di cui all'art. 25, comma 1.

Articolo 25

Corrispettivo

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente articolo 16, è pari a Euro _____ = (_____).
2. Per gli obiettivi per i quali è applicabile una misurazione dell'impegno in Punti Funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di Punti Funzione (calcolati secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e Appendici ed indicati dall'Impresa nel Piano di Lavoro del singolo obiettivo realizzato) per il valore unitario di cui al successivo comma 5.

L'Impresa prende, tuttavia, atto che in ogni caso, così come indicato nel Capitolato tecnico, in assenza di modifiche richieste da Consip

successivamente alla fase di analisi o analoga fase, qualora l'ammontare del corrispettivo finale risulti diverso da quello calcolato al termine di detta fase, la Consip corrisponderà all'Impresa stessa il menzionato corrispettivo finale, salvo il caso in cui quest'ultimo risulti superiore di oltre il 10% il corrispettivo determinato alla relativa fase; in tal caso la Consip corrisponderà all'Impresa il corrispettivo determinato alla fase di analisi aumentato del 10%.

3. Per gli obiettivi per i quali non è applicabile una misurazione dell'impegno in Punti funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni-persona indicato nel Piano di Lavoro approvato nella fase di definizione e calcolato sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 7.
4. Per i servizi per i quali è prevista una gestione a "tempo e spesa", il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal consuntivo riportato "Piano di Lavoro" relativo a ciascun mese solare, approvato dalla Consip secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 7.
5. Il corrispettivo unitario di ogni singolo F/P è pari ad Euro _____.
6. Il canone mensile per il servizio di manutenzione correttiva è pari ad Euro _____.
7. Le tariffe (da intendersi comprensive dell'eventuale reperibilità e extra orario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:



Schema di Contratto per
l'affidamento di servizi per lo sviluppo, manutenzione e gestione del
sistema "Rapporti Unione europea" nell'ambito del Sistema Informativo
Integrato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato

Figura professionale	Euro/giorno
Capo progetto	_____
Analista Funzionale	_____
Analista Programmatore	_____
Programmatore	_____
Specialista di prodotto	_____
Specialista tecnologico	_____
Specialista di tematica	_____

8. L'Impresa prende atto, ed assume incondizionato impegno al riguardo, che la Consip si riserva di richiedere al personale dell'Impresa stessa, la prestazione di attività da eseguire in trasferta, fuori dal Comune di Roma. In tale ipotesi la Consip rimborserà all'Impresa, sino ad un importo massimo giornaliero onnicomprensivo di tutte le spese, ad eccezione dei viaggi di andata e ritorno, che saranno riconosciuti a piè di lista, di Euro 200 (duecento), ed in ogni caso entro un importo massimo complessivo (viaggi e diarie) per tutte le trasferte richieste durante l'esecuzione delle attività contrattuali di Euro 135.000 (centotrentacinquemila,00).
9. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
10. Le tariffe, il canone mensile ed il corrispettivo unitario del Punto Funzione sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.

11. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
12. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

Articolo 26

Fatturazione

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 25, comma 1, l'Impresa emetterà fattura sulla base delle seguenti modalità:
 - a. interventi di tipo progettuale con ciclo di vita plurifase definito nel Capitolato tecnico – Appendice 6:
per ciascun intervento:
 - il 10% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 25, comma 2, al termine della fase di definizione;
 - il 30% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 25, comma 2, al termine della fase di analisi o "analisi e disegno" o progettazione;
 - il 20% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 25, comma 2, al termine della fase di realizzazione;
 - il restante 40% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 25, comma 2, all'esito positivo del collaudo, unitamente agli importi relativi all'eventuale conguaglio maturato dalle diverse fasi di

calcolo;

b. interventi di tipo progettuale con ciclo di vita plurifase da individuare:

per ciascun intervento:

- il 10% del corrispettivo dell'obiettivo al termine della fase di definizione;
- il 50% del corrispettivo dell'obiettivo suddiviso in funzione delle fasi individuate e congruentemente con lo stato avanzamento lavori;
- il restante 40% del corrispettivo dell'obiettivo all'esito positivo del collaudo/accettazione, unitamente agli importi relativi all'eventuale conguaglio;

c. interventi di tipo progettuale con ciclo di vita in fase unica:

per ciascun intervento:

- il 100% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 25, comma 2, all'esito positivo del collaudo/accettazione.

d. Interventi di tipo "a tempo e spesa":

- con cadenza trimestrale, un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti nel Piano di Lavoro aggiornato, come approvato dalla Consip.

e. Trasferte:

- mensilmente il 100% delle spese sostenute dietro presentazione della documentazione attestante gli effettivi importi sostenuti, fermo restando il limite di cui all'articolo

25 comma 8.

2. Ai fini del pagamento delle attività continuative, quali il canone contrattuale del servizio di manutenzione correttiva, l'Impresa emetterà fattura mensile posticipata a decorrere dalla data di inizio del relativo servizio.
3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al singolo ordine di acquisto, alla singola tipologia di attività (sviluppo, manutenzione e gestione con indicazione del codice del singolo intervento), e/o alle figure professionali e/o alla fase di riferimento ed al periodo di competenza. Le fatture dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/E 00198 Roma, P. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Isonzo 19/E 00198 Roma.
4. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dalla Consip entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, sul conto corrente n. _____, intestato alla _____ presso la _____, codice A.B.I. _____, codice C.A.B. _____.
5. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 27

Cauzione

1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dall'Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, costituita mediante _____ emessa da _____, sarà svincolata, previa deduzione di crediti della Consip verso l'Impresa, a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto.

L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

2. La Consip ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 8, 19, 30 e 34 del presente contratto e, in ogni caso senza che ciò pregiudichi il diritto della stessa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
3. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Consip si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Consip.
4. In caso di inadempimento a tale obbligo la Consip ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 28

Trasparenza dei prezzi

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni.

Articolo 29

Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

1. E' fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. L'impresa può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all'accettazione espressa da parte della Consip.
3. E' fatto, altresì, divieto all'Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma 1, 2 e 3 , la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 30

Risoluzione

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip per porre fine all'inadempimento, la Consip ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Nel caso di ritiro e/o sospensione della certificazione EN ISO 9001 rilasciata all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, la Consip si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. Il presente contratto, inoltre si risolverà di diritto nei casi

espressamente previsti nei seguenti articoli: 6 "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", 7 "Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali", 9 "Obblighi di riservatezza", 10 "Brevetti industriali e diritti d'autore", 11 "Proprietà dei prodotti", 13 "Subappalto", 15 "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", 17 "Pianificazione delle attività", 18 "Piano della Qualità", 19 "Produttività e risorse impiegate", 21 "Collaudo e accettazione", 24 "Penali", 27 "Cauzione", 28 "Trasparenza dei prezzi", 29 "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", 34 "Condizioni particolari di risoluzione" e 37 "Codice deontologico".

4. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Consip, da farsi con lettera raccomandata a.r..

Articolo 31

Recesso

1. La Consip ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa con lettera raccomandata a.r..
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Consip e/o all'Amministrazione.
3. In caso di recesso della Consip, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo ai residui interventi da eseguire in

base alla pianificazione concordata, di cui al precedente articolo 17.

4. L'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
5. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Consip ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Articolo 32

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico alla Consip per legge.

L'Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico

dell'Impresa.

Articolo 33

Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Consip S.p.A. tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto il fornitore acconsente espressamente a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dell'aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet www.consip.it.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 34

Condizioni particolari di risoluzione

1. Atteso che alla stipula del presente contratto si è addivenuti in via d'urgenza, qualora successivamente alla stipula del presente contratto sia accertata la sussistenza di una causa di divieto tra quelle indicate nell'allegato 1) al D.Lgs. n. 490/1994 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia, o siano accertati gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Consip può recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite; salvo in ogni caso il diritto della Consip al risarcimento del danno.
2. L'Impresa prende atto che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, dalla stessa rilasciate ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46, e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il contratto si intenderà risolto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione con facoltà della Consip di incamerare la cauzione, ovvero

di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

3. La disposizione di cui ai precedenti commi prevalgono, in ogni caso, sulle disposizioni del presente contratto e relativi allegati con essa eventualmente contrastanti.

Articolo 35

Clausola compromissoria

1. Le parti convengono, ai sensi degli articoli 806 e seguenti del cod. proc. civ., di deferire tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto al giudizio di un Collegio Arbitrale, costituito in Roma, composto di tre membri.
2. La parte che intendesse promuovere il giudizio arbitrale dovrà notificare, a mezzo ufficiale giudiziario, apposito atto con l'indicazione dei quesiti e del nome dell'arbitro nominato.
3. La controparte, nei 20 (venti) giorni solari successivi alla notificazione, provvederà, con le stesse modalità, a nominare il proprio arbitro e a formulare le controdeduzioni, nonché eventuali quesiti. Gli arbitri così nominati nomineranno, di comune accordo, il Presidente.
4. In caso di mancata nomina, nel termine suindicato, dell'arbitro di parte, ovvero in caso di mancato accordo sulla nomina dell'arbitro con funzioni di Presidente, le nomine verranno richieste al Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi del secondo comma dell'articolo 810 cod.

proc. civ..

5. Il Collegio Arbitrale avrà sede a Roma e deciderà secondo diritto.
6. Qualora la controversia sorgesse durante l'esecuzione del contratto, l'Impresa sarà comunque tenuta a proseguire nell'esecuzione del contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo l'esecuzione stessa. Qualora l'Impresa non ottemperasse a tale obbligo, la Consip potrà risolvere il presente contratto. La risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione della Consip da comunicarsi con lettera raccomandata a.r..

Articolo 36

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative a materie non deferibili al giudizio arbitrale è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 37

Codice deontologico

1. L'Impresa dichiara di aver ricevuto dalla Consip il Codice Deontologico dalla stessa adottato, di averne preso visione e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui all'art. 9 del Codice Deontologico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip S.p.A. e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.



2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente comma 1, la Consip avrà facoltà di far dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Roma, li _____

Consip S.p.A.

L'Impresa

Dichiarazione dell'appaltatore annessa al contratto

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in contratto. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 5 Aumento e diminuzione;

Articolo 6 Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 7 Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Articolo 8 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;

Articolo 9 Obblighi di riservatezza;

Articolo 10 Brevetti industriali e diritti d'autore;



Articolo 11 Proprietà dei prodotti;

Articolo 12 Responsabilità;

Articolo 13 Subappalto;

Articolo 14 Ambienti;

Articolo 15 Utilizzo apparecchiature e prodotti software;

Articolo 19 Produttività e risorse impiegate;

Articolo 20 Consegna dei prodotti;

Articolo 22 Garanzia;

Articolo 24 Penali;

Articolo 27 Cauzione;

Articolo 28 Trasparenza dei prezzi;

Articolo 29 Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 30 Risoluzione;

Articolo 31 Recesso;

Articolo 33 Trattamento dei dati personali;

Articolo 34 Condizioni particolari di risoluzione;

Articolo 35 Clausola compromissoria;

Articolo 36 Foro competente;

Articolo 37 Codice deontologico.

Roma, lì _____

L'Impresa
